

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 20

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 febbraio 2007)

### INDICE

BULGARELLI: su una trasmissione televisiva (4-00566) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	Pag. 577	sui cartellini identificativi dei dipendenti pubblici e privati (4-01225) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i> )	Pag. 587
sul rimborso delle spese di pernottamento dei militari (4-00667) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i> )	579	GRASSI: sul cimitero tedesco di Costermano (4-00907) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	589
COSSUTTA: sull'Archivio dei Partigiani (4-01087) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i> )	582	SCHIFANI ed altri: sulla gestione dell'aeroporto di Palermo (4-01367) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i> )	593
EUFEMI: sulle pensioni dei dipendenti pubblici (4-00425) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i> )	585	SODANO: sui possibili rischi per l'ambiente derivanti dall'ampliamento della base militare di Vicenza (4-01133) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	599



BULGARELLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che: come riportato da alcuni quotidiani il 22 settembre 2006, l'organizzazione Ofraneh (Organisacion Fraternal Negra de Honduras), rappresentante gli abitanti del Cayos Cochinos, l'arcipelago dell'Honduras comprendente l'isola di Cayo Palma, sede quest'anno del *reality show* della RAI «L'Isola dei famosi», ha protestato vibratamente per il comportamento della *troupe* del programma; il 16 settembre 2006, infatti, in concomitanza con l'inizio dello *show*, Adrian Oviedo, presidente della Fondazione Cayos Cochinos, che gestisce l'area in collaborazione con il WWF, sarebbe sbarcato a Chachahuate, villaggio di pescatori anch'esso facente parte dell'arcipelago, intimando espressamente alla popolazione di non avvicinarsi all'isola dove si sta girando il *reality*; il divieto sarebbe motivato dal timore, espresso dalla produzione dello *show*, che i pescatori, che frequentano abitualmente le acque dell'isola per la pesca, possano turbare con la loro presenza le riprese del programma;

la produzione dell'«Isola dei famosi», inoltre, starebbe provocando gravi danni all'ambiente per la realizzazione del programma; in particolare, avrebbe steso un cavo elettrico subacqueo per alimentare le apparecchiature della *troupe* in un sito marino dove una specie di tartaruga in via di estinzione depone le uova;

oltre a ciò, la popolazione locale è preoccupata per l'aumento di un turismo di massa, non rispettoso della natura, che potrebbe verificarsi in seguito all'indesiderata pubblicità data all'isola dal programma; già oggi il turismo nella zona è gestito da una fondazione privata che riscuote una tariffa per l'ingresso nell'arcipelago, senza che alla comunità locale sia riservata alcuna percentuale sulle entrate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affinché la produzione RAI rimuova immediatamente il divieto di pesca imposto di fatto ai pescatori locali e qualsiasi attrezzatura tecnica che possa determinare pregiudizio all'ecosistema;

se non ritenga opportuno sollecitare la produzione del *reality* e l'azienda affinché conceda spazio adeguato, all'interno del programma, alle giuste ragioni della popolazione locale e se, qualora ciò non avvenisse, non ritenga doveroso disporre la sospensione del programma.

(4-00566)

(28 settembre 2006)

RISPOSTA. – In relazione all'atto parlamentare in esame si ritiene opportuno ricordare che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3,

della legge 14 aprile 1975, n. 103, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte concernente la programmazione televisiva.

Come è noto, infatti, la menzionata legge ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'attività governativa per assegnarla alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi vigilando sul contenuto degli stessi ed adottando, qualora se ne manifesti la necessità, le deliberazioni ritenute necessarie ai fini dell'osservanza degli indirizzi medesimi.

La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo – ai sensi della legge n. 206 del 1993 – è tenuta ad assicurare, tra l'altro, la programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal Consiglio di amministrazione della medesima società.

Ciò premesso, al fine di ottenere elementi di valutazione in merito a quanto segnalato nell'atto parlamentare in esame, nel quale si evince che gli abitanti di Cayos Cochinos, arcipelago delle Honduras che comprende l'isola di Cayo Palma, sede nel 2006 del *reality show* «L'isola dei famosi», lamentano il comportamento della *troupe* televisiva durante la registrazione del programma, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che la produzione in argomento è stata realizzata con l'assistenza e la supervisione delle autorità e, in particolare, dalla Fondazione di Cayo Cochinos, preposta alla gestione e alla tutela dell'arcipelago, con particolare attenzione alla difesa del patrimonio ambientale.

La stessa RAI ha, poi, reso noto che non è stato segnalato e/o arrecato alcun danno all'ambiente, precisando inoltre che nessun cavo elettrico è stato posato in mare, e che nell'arcipelago, negli ultimi tre anni, non sono state avvistate tartarughe.

Secondo quanto riferito, tra le isole di Cayo Palma e Cayo Celebra è stato posato a fondo da sommozzatori locali specializzati, e sotto il controllo diretto del Ministero per l'ambiente honduregno, un cavo ottico di 8 mm, senza alcun passaggio di elettricità.

La stessa RAI, in riferimento all'alimentazione delle telecamere della *troupe* nel precisare che le stesse sono alimentate con batterie a secco quotidianamente ricaricate nella località Palma Real, ha sottolineato che gli abitanti delle isole di Cayo Cochinos – rappresentanti della comunità Chachahuate hanno formalmente approvato la decisione di accogliere la produzione televisiva italiana nell'arcipelago, riconoscendone gli aspetti positivi per la produzione del territorio e viste le precise garanzie di tutela dell'ambiente naturale.

A completamento d'informazione, infine, la RAI ha fatto presente che oltre venti membri della comunità indigena hanno lavorato con la squadra di produzione italiana per la realizzazione del programma.

*Il Ministro delle comunicazioni*

GENTILONI

(9 febbraio 2007)

BULGARELLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge 26 luglio 1978, n. 417, attribuisce al dipendente inviato in missione la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1<sup>a</sup> categoria;

il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, all'art. 3, comma 2, stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di lire sessantamila per i due pasti»;

l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante il recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, determina che l'amministrazione, solo in caso di mancata disponibilità alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, può disporre l'assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermamento;

infine, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, conferma come al personale inviato in missione in caso di pernottamento compete «il rimborso delle spese di albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso»;

nell'ambito dell'amministrazione dell'Aeronautica militare, numerose relazioni di servizio da parte del personale ad essa appartenente, nonché differenti delibere di Cobar, Coir e finanche del Cocer, hanno denunciato la mancata applicazione delle predette norme a seguito della diffusione di una circolare interna a firma del Sottocapo di Stato maggiore dell'Aeronautica (prot. M'D AAVSMA 0009733 del 14 febbraio 2006) che ne dispone, di fatto, l'abrogazione; ingiungendo a tutto il personale che si reca, comunque, in missione ad alloggiare presso strutture militari, in condizione spesso non decorose, come è accaduto recentemente in occasione di un avvenimento che ha avuto forte risalto mediatico, quale l'Open Day tenutosi nei pressi di Roma nella base di Pratica di Mare, ove il personale era alloggiato presso stanze a 12 posti prive di armadi e in condizioni igienico-sanitarie precarie (situazione non episodica, ma frequente, a detta delle relazioni della rappresentanza militare e che si verifica ogni qualvolta il personale si trova a soggiornare in strutture militari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale lettera circolare interna;

se voglia chiarire come sia possibile che una semplice circolare interna possa abrogare delle leggi tuttora in vigore, approvate dal Parlamento;

inoltre, apparendo questo come un grave atto amministrativo che rischia di far attivare meccanismi come la procedura di raffreddamento dei conflitti per inadempienza contrattuale, coinvolgendo lo stesso Governo in un contenzioso sociale del quale non si avverte il bisogno, quali iniziative di competenza intenda perseguire per rimuovere questa anomalia, ripristinando la corretta gerarchia delle fonti e del diritto.

(4-00667)

(10 ottobre 2006)

RISPOSTA. – La materia oggetto dell'interrogazione è stata già affrontata in sede di risposta all'analogha interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Ascierto 5-00523, fornita il 19 dicembre 2006 presso la IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati.

Ciò premesso, l'atto, nel prendere in esame il trattamento economico – con particolare riguardo al rimborso delle spese dell'albergo – spettante al personale militare in occasione dell'espletamento di missioni sul territorio nazionale, pone la questione della Direttiva dell'Aeronautica Militare concernente le «Disposizioni per l'impiego ed il controllo della spesa delle missioni nazionali ed estere del personale militare», ove viene contemplato, tra l'altro, in aderenza alle norme vigenti in materia, il ricorso alle strutture logistiche alloggiative e di ristorazione dell'Amministrazione.

Come noto, le progressive riduzioni di bilancio operate negli ultimi anni hanno comportato – inevitabilmente – una significativa limitazione delle dotazioni finanziarie da destinare, fra l'altro, anche al soddisfacimento delle esigenze connesse alle attività svolte dal personale fuori dell'ordinaria sede di servizio.

La scelta del Governo, finalizzata al contenimento della spesa pubblica, ha implicato ed implica, tuttora, un'azione amministrativa indirizzata ad ottimizzare il rapporto tra risorse e conseguimento degli obiettivi prefissati.

In tale contesto, le Forze Armate – nel rispetto del principio di buona amministrazione – hanno dovuto, necessariamente, adottare una serie di misure per contenere le spese di missione del personale militare.

Ciò detto, il rimborso delle spese alberghiere attiene all'utilizzo di fondi stanziati su capitoli di esclusiva e discrezionale pertinenza delle singole Forze Armate. L'Aeronautica Militare, per quanto di competenza, ha emanato la predetta Direttiva con cui – fermo restando il soddisfacimento delle prioritarie esigenze istituzionali – vengono indicate diverse misure, tra le quali il ricorso alle strutture alloggiative e di ristorazione dell'Am-

ministrazione, che ciascun Comandante, nell'ambito della propria autonomia, può adottare.

Al riguardo, si rende noto che l'«aggregazione» del personale militare inviato in missione, intesa come obbligo di fruire di vitto e/o alloggio a carico dell'Amministrazione, è una misura in linea con le norme vigenti in materia (legge n. 836 del 1973, legge n. 21 del 1991 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976 - RAU).

Tali norme, infatti, prevedono, espressamente, la possibilità per l'Amministrazione di far sì che il dipendente, inviato in missione isolata, fruisca gratuitamente di alloggio e vitto fornito dall'Amministrazione stessa.

Peraltro, i principi di economicità e di ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili devono essere alla base di ogni scelta della pubblica amministrazione (art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002).

La Direttiva in parola, inoltre, ha precisato che il ricorso alle strutture alloggiative della Difesa debba essere adottato solo previa valutazione della conformità dello *standard* abitativo all'esigenza da soddisfare, fissando, altresì, chiari criteri per l'alloggiamento nelle citate strutture.

Infatti, ogni Comando che invia il proprio personale in missione, ricorrendo all'istituto dell'aggregazione, dovrebbe accertarsi che presso l'Ente/Reparto di destinazione esista tale possibilità, mentre il Comandante dell'Ente che ospita il personale ha la responsabilità di valutare l'idoneità o meno dei propri alloggi.

È indubbio che, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di disporre l'accasermamento del personale inviato in missione, l'effettiva condizione logistica debba essere necessariamente e prioritariamente valutata con attenzione, onde garantire al personale interessato un trattamento consono al grado ed al ruolo rivestito.

Si precisa, inoltre, che la Direttiva in questione non ha, comunque, abrogato le norme richiamate (legge n. 417 del 1978, decreto-legge n. 344 del 1990, decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999 e decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002) che sono state, invece, menzionate quali fonti di riferimento.

D'altra parte, la difficile situazione finanziaria, unitamente alla migliorata disponibilità di apprestamenti logistici, può indurre le singole Forze Armate a ricorrere all'istituto dell'aggregazione, allo scopo di non inficiare l'indispensabile continuità delle normali attività operative ed addestrative, con particolare riferimento alla frequenza di corsi. Tali decisioni, in ogni caso, rientrano pienamente nell'ambito dell'autonomia decisionale loro spettante.

È di tutta evidenza, quindi, che la Direttiva, lasciando ovviamente impregiudicata la possibilità di disporre l'invio in missione secondo le vigenti norme di legge, si è solo limitata a dettare più razionali modalità d'impiego sia del personale militare comandato in missione, sia delle disponibilità finanziarie del Reparto di appartenenza.

Per quanto concerne, poi, la vicenda connessa alla manifestazione aerea tenutasi a Pratica di Mare lo scorso settembre 2006 è opportuno sottolineare che, in relazione sia alla particolare rilevanza e complessità dell'avvenimento, sia al considerevole numero di spettatori potenzialmente interessati, sia ancora alle condizioni dell'asse viario, il cui traffico intenso non consente al personale interessato di raggiungere agevolmente ed in tempi brevi l'aeroporto, l'Aeronautica Militare ha ravvisato l'opportunità, nonché l'esigenza, di disporre presso la citata sede di consistenti aliquote di personale – sia del quadro permanente che in supporto ad altri Enti – che fosse prontamente impiegabile nelle molteplici attività connesse all'evento.

In relazione, infine, alla qualità degli alloggi messi a disposizione dalla Forza Armata, premesso che essi soddisfano i richiesti requisiti di abitabilità, si assicura che l'Aeronautica, sempre attenta alle richieste della Rappresentanza Militare ed alle esigenze presenti nel settore alloggiativo, ha già avviato le necessarie azioni che, elevando ulteriormente i predetti *standard* abitativi, ottimizzino le condizioni per una sempre più proficua ed efficace attività del proprio personale impegnato fuori dell'ordinaria sede di servizio.

*Il Ministro della difesa*

PARISI

(13 febbraio 2007)

COSSUTTA. – *Ai Ministri della difesa e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

un fondamentale patrimonio storico archivistico, costituito dall'Archivio dei Partigiani, gestito dall'ottava divisione della Direzione generale del personale delle Forze armate (PERSOMIL) con sede in Roma in via Sforza, tenuto in 25 enormi armadi contenenti un numero imprecisato di faldoni, giace da anni in un grave e avanzato stato di incuria e degrado, tale da minacciare la sparizione di documenti preziosi e indispensabili alla ricostruzione della storia della Resistenza in Italia;

tale patrimonio è insostituibile per la sua completezza, trattandosi dell'unica raccolta sistematica dei dati sull'organizzazione militare, sulle azioni, sui singoli uomini e donne partecipi della Resistenza nonché di verbali e relazioni dell'epoca, il tutto distinto per regioni geografiche e interessante l'intero territorio nazionale;

l'Archivio non è mai stato agevolmente consultabile, non essendosi provveduto in maniera ordinata, efficace e sufficientemente pubblicizzata a garantirne l'effettiva apertura agli studiosi e alle persone interessate, né è stata realizzata alcuna iniziativa di conservazione, manutenzione, valorizzazione, informatizzazione;

da ultimo è stato disposto il trasferimento alla Cecchignola degli schedari dell'Archivio, rendendo in tal modo la consultazione, già diffi-



cile, pressoché impossibile per la distanza che separa gli schedari dal materiale;

la prevedibile chiusura totale dell'archivio, finora precariamente tutelato dalla presenza di un unico custode, pone ulteriormente a rischio il materiale che lo compone, che in tal modo verrebbe sprovvisto anche della protezione da incidenti, allagamenti dei sotterranei, manomissioni eccetera;

rispondendo a una richiesta del sen. Oscar Luigi Scalfaro due capi di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale C.A. Luigi Fraticelli e il generale C.A. Filiberto Cecchi, hanno dichiarato la disponibilità a prendersi carico per debito di custodia dell'Archivio in parola;

considerato che:

non può essere tollerata la trascuratezza nell'opera di tutela del patrimonio storico nazionale, e meno che mai la dispersione e distruzione del medesimo;

la consapevolezza delle radici storiche della democrazia italiana si fonda sulla solida documentazione e sulla seria e approfondita ricerca sulle fonti;

è di particolare gravità ed è segno di irresponsabilità nei confronti del futuro negare alle giovani generazioni studiose l'accesso all'eredità documentale della lotta partigiana per la Liberazione,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di:

accertare lo stato in cui versa l'Archivio e le eventuali responsabilità;

tutelarne nell'immediato la sopravvivenza;

provuovere un reale indirizzo di restauro, conservazione, riattivazione, riapertura, ricomposizione, valorizzazione, con l'identificazione dei soggetti responsabili di detto indirizzo.

(4-01087)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – L'interrogazione in esame solleva la questione dell'attuale condizione dell'Archivio dei Partigiani situato a Roma in via Sforza.

In particolare, l'interrogazione è volta a conoscere quali iniziative si intendano intraprendere al fine di assicurare sia la prosecuzione della custodia, sia la conservazione e la valorizzazione dell'Archivio.

Al riguardo, occorre premettere che l'Archivio rappresenta per la collettività, in generale, e per la Difesa, in particolare, un luogo di conservazione della memoria della Resistenza, nonché un patrimonio storico e culturale di incommensurabile valore.

La Resistenza fu guerra di liberazione e momento di costituzione della democrazia repubblicana e lo fu attraverso i suoi atti, sia militari che politici.

Su tutti questi percorsi d'azione esistono precise testimonianze, nonché documenti di cui l'Archivio mantiene traccia, che nel loro insieme

danno corpo ad una precisa costellazione di valori e di ideali che costituiscono il solido riferimento di una società civile e politica nuova.

Ciò premesso, si fa notare che la competente Direzione Generale del Personale Militare, nella consapevolezza dell'importanza e della rilevanza che riveste l'Archivio in parola, ha già opportunamente avviato le attività necessarie ad assicurare – così come auspicato – le condizioni idonee alla conservazione e valorizzazione dell'importante patrimonio storico e culturale in argomento.

Giova, tuttavia, sottolineare che il delicato processo di ridislocazione della citata Direzione Generale presso il Centro Direzionale del Personale Militare della Cecchignola, ancora in fase di ultimazione, ha imposto tempi e priorità diversificate, in relazione ai trasferimenti delle singole unità organizzative.

Tale processo, che ha privilegiato in un primo tempo gli Uffici e le Sezioni «operative» della Direzione Generale, è stato determinante al fine di assicurare la continuità delle procedure amministrative di competenza.

Le predette linee guida hanno permesso di tenere distinte le procedure organizzative, che hanno dato luogo alla nascita della nuova struttura del Personale Militare, da quelle relative alla gestione amministrativa vera e propria.

Infatti, mentre la gestione delle attività istituzionali procedeva secondo la naturale scadenza e nel rispetto delle procedure stabilite, il processo di ridislocazione di tutti gli archivi, invece, ha richiesto necessariamente un impegno di carattere straordinario, anche in considerazione della loro dislocazione sulle diverse sedi di Roma, Orvieto e Tivoli.

In tale contesto, la prevista riorganizzazione anche degli archivi dei Partigiani (attualmente in fase di esame) ha determinato – per ora – il trasferimento, presso la nuova sede del citato Centro Direzionale, dei soli schedari, per la loro eventuale consultazione finalizzata a fornire i dati richiesti, riguardanti l'avvenuto conferimento di qualifiche e decorazioni ai Partigiani.

Successivamente, si provvederà alla definitiva sistemazione del ponderoso archivio cartaceo.

È il caso di assicurare, in conclusione, la prosecuzione di questo impegno a completare la predetta attività, nell'ottica di garantire la doverosa custodia e conservazione della copiosa documentazione, valorizzando, nel contempo, quei valori e quei principi di cui l'Archivio è stato ed è portatore.

*Il Ministro della difesa*

PARISI

(13 febbraio 2007)

---

EUFEMI. – *Ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da settori sindacali è stato posto il problema della pensionabilità dell'indennità di amministrazione corrisposta ai pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995 e dell'art. 33 del contratto collettivo del 16 febbraio 1999;

l'art. 34, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997, che ha istituito l'indennità di amministrazione quale compenso annuo fisso e retributivo con carattere di continuità, erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, consente di definire detta indennità «parte integrante della retribuzione mensile» e, quindi, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della quota A, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73;

è appena il caso di evidenziare che detta indennità viene ridotta in caso di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cautelare per provvedimento disciplinare;

l'evoluzione del quadro normativo richiamato da dottrina e giurisprudenza (valga per tutte la sentenza n. 1620/2004 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Regione Sicilia) con riferimenti ben precisi e circostanziati (art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73, art. 13 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992, legge 335 dell'8 agosto 1995, nonché contratti di lavoro a far data dal 1994), non consente di indugiare più a lungo rispetto all'applicazione della liquidazione in quota A,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine all'opportunità di impartire disposizioni all'Inpdap, trattandosi di assegno fisso erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, al fine di evitare un contenzioso di dimensioni notevoli;

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla revisione delle proprie posizioni rispetto a quelle assunte con circolare n. 51 emessa in data 22 maggio 2002, nel senso di includere nel calcolo in quota A l'indennità in questione, impartendo tutte le disposizioni *de quo* agli enti preposti alla liquidazione di tutte le pensioni.

(4-00425)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione concernente la tematica del computo dell'indennità di amministrazione spettante ai pubblici dipendenti ai fini della determinazione dell'importo complessivo della pensione.

Al riguardo si rappresenta che, in base alla normativa vigente, non è possibile includere l'indennità in esame tra le voci pensionabili inserite nella cosiddetta «quota A» della base di calcolo della pensione per il per-

sonale del comparto Ministeri, in quanto le questioni inerenti agli istituti di natura previdenziale costituiscono materia riservata alle fonti primarie.

In tal senso, infatti, l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», dispone che nessun altro assegno o indennità, diverso da quelli espressamente indicati dall'articolo medesimo, può essere incluso nel calcolo della base pensionabile in mancanza di una specifica disposizione di legge che, peraltro, ne individui gli oneri finanziari e i relativi strumenti di copertura della spesa.

Non può che essere confermato, quindi, l'orientamento espresso dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con circolare del 22 maggio 2002 n. 51 in relazione alle modalità di computo dell'indennità di amministrazione nella base di calcolo della pensione.

La predetta circolare richiama, in particolare, la nota del 17 aprile 2002 n. 899170524 con la quale il Ministero del lavoro non ha ritenuto possibile, a legislazione vigente, includere, attraverso un'interpretazione amministrativa, l'indennità in esame tra le voci pensionabili nella «quota A» della pensione per il personale del comparto Ministeri. Infatti, secondo il parere del Ministero del lavoro, a tale ipotesi ostano sia la sua natura di retribuzione accessoria – e come tale non sottoposta ad imposizione contributiva, almeno fino al 31 dicembre 1995 –, sia la sua esclusione dall'elenco, tassativo e coperto da riserva di legge, di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che disciplina la retribuzione pensionabile dei dipendenti civili dello Stato.

Lo stesso dicastero, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica, ha, inoltre, ribadito che la valutabilità nella «quota A» di pensione dell'indennità di amministrazione, ragionevolmente accettabile in astratto, non può che passare attraverso l'emanazione di una disposizione legislativa nella quale siano, peraltro, individuati adeguati strumenti di copertura della spesa.

Tanto rilevato, appare evidente che la tematica oggetto del quesito in esame rientra in misura prevalente nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, stante la necessità di intervenire con una specifica disposizione legislativa, ulteriori e diverse previsioni al riguardo potranno essere oggetto di una valutazione più organica ed approfondita da parte del Governo, in sede di confronto con le parti sociali sulla riforma del sistema pensionistico.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni  
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(15 febbraio 2007)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

anche con riferimento al trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati, si è affermata una sorta di principio in forza del quale sarebbe sufficiente l'indicazione di informazioni generiche sui cosiddetti cartellini identificativi dei dipendenti, quali codici, il solo nome o il ruolo professionale svolto, per sé sole – si sostiene – in grado di essere d'ausilio all'utenza;

la prescrizione sopra richiamata fa sì che in molti ambienti si rinunci all'identificazione in ragione del senso di confidenzialità che l'esposizione del solo nome comporta, confidenzialità non adatta per molti luoghi di lavoro, a cominciare da quelli pubblici;

l'indicazione del solo nome non garantisce l'identificazione in molti settori, mentre il cartellino identificativo con nome e cognome non determina alcun aggravio di lavoro per il dipendente, né alcuna violazione del contratto di lavoro,

si chiede di sapere:

le valutazioni di competenza sulla possibilità di esporre cartellini con l'indicazione del solo nome;

quali iniziative concrete di propria competenza si intendano assumere per un ulteriore approfondimento della questione, nell'interesse del buon funzionamento degli uffici, in particolare della pubblica amministrazione ovvero privati.

(4-01225)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione concernente l'indicazione di dati personali sui cartellini identificativi di dipendenti pubblici e privati.

Al riguardo si rappresenta, in via preliminare, che l'obbligo di dotare i dipendenti pubblici e privati di cartellini identificativi riportanti dati ed informazioni relative, tra l'altro, alle proprie generalità anagrafiche, risponde ad una esigenza fondamentale di trasparenza e di ottimizzazione dei rapporti tra operatori ed utenti dei servizi. Mediante una maggiore responsabilizzazione del personale dipendente, è, infatti, possibile perseguire una più efficace tutela dei diritti dei cittadini.

Ciò nonostante, a seguito di numerose richieste di parere avanzate da amministrazioni pubbliche e private nonché di segnalazioni pervenute da singoli dipendenti direttamente interessati all'utilizzo di cartellini identificativi, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata in merito alla conformità dell'esposizione al pubblico dei suddetti cartellini con la normativa in materia di trattamento di dati personali.

In particolare, larga parte del personale dipendente, sia pubblico che privato, ha lamentato che l'esibizione al pubblico dei propri dati personali può determinare improprie pressioni da parte di chi ne venga a conoscenza o, comunque, può esporre il dipendente a tentativi di contatto, anche per

ragioni estranee all'attività lavorativa, con conseguente rischio di violazione del suo diritto alla *privacy*.

Da ultimo, con deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006, il Garante ha sottolineato che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nel dare attuazione alla direttiva n. 95/46/CE, considera legittimo il trattamento dei dati personali solo se esso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.

Ne consegue che i dati trattati devono essere «pertinenti» e «non eccedenti» rispetto alla finalità perseguita e che la loro diffusione, in quanto idonea a trasmettere informazioni personali ad un numero indeterminato di persone, è ammessa solo in attuazione delle specifiche condizioni indicate dalla citata legge.

Peraltro, l'Autorità Garante ha evidenziato che la diffusione dei dati personali riportati sui cartellini di identificazione può avvenire, al di là del consenso espresso degli interessati, unicamente in attuazione di un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Per quel che riguarda, in particolare, il rapporto di lavoro privato, il Garante ha rilevato che l'obbligo, previsto dagli accordi sindacali aziendali, di portare in modo visibile un cartellino personale identificativo è giustificato da diverse finalità, relative, da un lato, ad esigenze organizzative dell'azienda (controlli su entrate ed uscite, riconoscimento da parte di colleghi o dirigenti, accessi ad aree riservate), dall'altro, ai rapporti esterni con gli utenti o i clienti. In ordine a questo secondo profilo, l'*Authority* ha evidenziato che l'indicazione del nome, della qualifica professionale, di un numero o di una sigla identificativi, nonché dell'immagine fotografica sono, di per sé, sufficienti a consentire agli utenti o clienti l'esercizio dei loro diritti: ciò in applicazione dei sopra richiamati principi di «pertinenza» e di «non eccedenza».

Ad analoghe conclusioni il Garante giunge anche in riferimento al settore pubblico, rispetto al quale sottolinea che l'adozione di cartellini identificativi personali da parte dei dipendenti addetti ad attività implicanti il rapporto diretto con il pubblico è prescritta da meri atti amministrativi di natura organizzativa e di indirizzo.

A tal proposito si segnala, in particolare, la circolare del 5 agosto 1989 n. 36970 con la quale il Dipartimento per la funzione pubblica ha sottolineato l'esigenza di dotare tutti i dipendenti operanti presso strutture sia centrali che periferiche di un cartellino di identificazione completo di fotografia, riportante il nome e il cognome, la qualifica ed il servizio di pertinenza.

Anche per il lavoro pubblico, dunque, in assenza di precise disposizioni di legge o di regolamento che prescrivano puntualmente il contenuto dei cartellini identificativi, appare non giustificabile, ai sensi del sopra richiamato Codice della *privacy*, che amministrazioni pubbliche o concessionari di pubblici servizi impongano la diffusione di elementi identificativi personali «non pertinenti» ed inutilmente «eccedenti» rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale e di fornire agli

utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con cui entrano in rapporto.

Ciò premesso, è, comunque, intenzione del Governo valutare la possibilità di intervenire sulla materia con una circolare organizzativa che, aggiornando quanto già contemplato dalla sopra menzionata circolare del 5 agosto 1989, anche alla luce delle recenti determinazioni del Garante per la *privacy*, prescriva forme e modalità di utilizzo dei cartellini identificativi del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi affermati dalla normativa in tema di protezione dei dati personali.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni  
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(15 febbraio 2007)

GRASSI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel cimitero tedesco di Costermano in provincia di Verona riposano 21.917 militari caduti in terra italiana nel corso della Seconda guerra mondiale, in prevalenza soldati tedeschi che obbedirono a comandi loro impartiti;

tra questi defunti figurano anche dodici grandi criminali di guerra, capi e gregari della «Aktion Reinhard» (nome in codice dello sterminio degli ebrei nella Polonia orientale) che comandarono o fecero funzionare i campi di sterminio di Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek e San Sabba, e che furono diretti responsabili di molte altre uccisioni di civili nel Friuli e in Istria; spiccano al riguardo i nomi di Franz Reichleitner, Gottfried Schwarz e Christian Wirth, tra i principali responsabili dello sterminio di centinaia di migliaia di ebrei e di civili inermi; nel 1988 la presenza di queste salme ha indotto il console generale tedesco a Milano, Manfred Steinkühler, venuto a conoscenza della circostanza, a rifiutarsi di deporre corone in quel cimitero;

emblematica appare in particolare la biografia di Christian Wirth: ispettore delle sei cliniche della morte coinvolte in Germania e in Austria nel programma di «eutanasia» dei malati di mente e dei portatori di *handicap* denominato «T4» (e nelle quali, tra il 1940 e il 1941, vennero messe a morte 70.273 persone), ideò e sperimentò le camere a gas a monossido di carbonio; quale ispettore della «Aktion Reinhard», organizzò i campi di sterminio di Belzec, Sobibor, Treblinka e Majdanek; dall'autunno 1943 al maggio 1944, comandò il *lager* della Risiera di San Sabba;

ulteriori ricerche hanno evidenziato che tra i soldati tedeschi, vittime di una guerra non voluta, riposano a Costernano circa 550 ufficiali, sottufficiali e militi delle SS, gran parte dei quali membri del XVI Battaglione corazzato SS che, al comando di Walter Reder, si rese responsabile di una catena di stragi compiute lungo la Linea Gotica, a Vinca, Casaglia, Marzabotto, Caprara, Sant'Anna di Stazzema;

ogni anno – nella seconda domenica di novembre, in concomitanza con la «Giornata del lutto nazionale tedesco» – questi caduti vengono onorati, alla presenza di alte autorità militari italiane, con una cerimonia organizzata dal Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Lega tedesca per la cura dei cimiteri di guerra), associazione di diritto privato posta sotto il patrocinio della Presidenza della Repubblica federale tedesca e sovvenzionata dal Ministero degli esteri tedesco;

nel 1992, in seguito alle denunce e alle proteste di cittadini democratici, il Governo italiano rivolse una protesta ufficiale al Governo tedesco e decise, per qualche tempo, di sospendere la partecipazione di autorità italiane a tali cerimonie;

in una cosiddetta «sala d'onore» del cimitero di Costermano sono custoditi «Libri dei nomi» (definiti sino al 2004 «Albi d'onore»): otto monumentali volumi con pagine di metallo che sino ai primi anni Novanta comprendevano anche i nomi di Reichleitner, Schwarz e Wirth, e che tuttora presentano alla stregua di «vittime della guerra» – mescolati ai militari tedeschi che caddero per decisione dei tribunali militari nazisti e per mano dei plotoni d'esecuzione perché passati alla lotta partigiana – anche i nomi di fascisti italiani al servizio delle armi tedesche e di altri criminali di guerra tedeschi che, pur di rango inferiore ai tre comandanti, svolsero tuttavia funzioni rilevanti nella catena dello sterminio nazista, dal sistema delle camere a gas all'organizzazione dello smaltimento dei cadaveri;

nell'aprile del 2004 fu inviata al presidente del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, signor Reinhard Führer, una lettera aperta «Contro la rimozione della storia e la retorica dell'onore» – sottoscritta da rappresentanti dell'Anpi e delle associazioni degli ex-deportati nei *lager* nazisti e da figure eminenti della storiografia tra i quali Enzo Collotti e Frediano Sessi – nella quale si chiedeva di «rimuovere gli albi d'onore» e di «rinunciare all'uso di impropri linguaggi marziali»;

di recente il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ha manifestato l'intenzione di apporre nel cimitero una nuova lapide con una iscrizione celebrativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale situazione, e in particolare delle motivazioni giuridiche in base alle quali il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge si occupi stabilmente della gestione del cimitero di Costermano;

se prevedano di assumere provvedimenti affinché vengano rimossi tutti gli elementi apologetici ancora presenti nel cimitero, a cominciare dai «Libri dei nomi», nei quali si materializza, mal dissimulata da espedienti nominalistici, una pervicace volontà celebrativa;

se intendano prendere misure affinché in ogni luogo del cimitero di Costermano venga soppresso un linguaggio marziale incompatibile con il rispetto delle vittime civili e militari della guerra e della barbarie nazifascista;

quali misure i Ministri interpellati intendano assumere al fine di assicurare che le cerimonie commemorative – che concernono eventi lut-



tuosi della storia italiana e atroci crimini contro l'umanità – si svolgano, possibilmente senza la partecipazione di rappresentanti delle Forze armate italiane, comunque in forme rispettose dello spirito della Costituzione repubblicana e antifascista, e secondo modalità non offensive per la memoria delle vittime della ferocia nazista;

quali misure intendano assumere affinché il testo della nuova lapide venga stabilito di comune accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, chiarisca che tra i militari sepolti a Costermano figurano anche criminali di guerra responsabili di crimini contro l'umanità, risulti rispettoso del ricordo delle vittime della persecuzione nazista e tributi alle vittime della Shoah e del programma di «eutanasia» T4 e a quanti caddero nella lotta di Resistenza contro il nazifascismo il riconoscimento che loro compete.

(4-00907)

(21 novembre 2006)

RISPOSTA. – Il Cimitero militare tedesco di Costermano, in cui sono sepolte le salme di 22.030 soldati, per la quasi totalità tedeschi, tra cui circa 4.500 ignoti, fu realizzato dal Governo tedesco di concerto con il Governo italiano sulla base dell'Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana sulle tombe di guerra del 22 dicembre 1955.

Il terreno su cui sorge il Cimitero fu acquistato e successivamente donato allo Stato Italiano (Ministero della Difesa) dalla VDK «Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge» (Lega popolare tedesca per la cura delle tombe di guerra), ente federale che si occupa della realizzazione e della gestione dei cimiteri di guerra tedeschi. La progettazione e messa in opera del Cimitero vennero autorizzate dal Governo italiano in due fasi. La prima il 22 gennaio 1959, con la quale fu autorizzato l'intero complesso ancora senza il monumento centrale; la seconda, il 22 agosto 1962, con cui fu autorizzato il monumento centrale. Il Cimitero militare fu inaugurato il 6 maggio 1967.

Al centro del Cimitero fu deposto sin dalla realizzazione del santuario il cosiddetto «libro d'onore», ovvero 108 lastre d'ottone, incernierate in volumi che possono essere sfogliati, custoditi nella «sala della memoria» con i nomi e le date di morte – senza tuttavia riportare i gradi militari – di tutti i defunti del cimitero identificati.

Nella prima metà degli anni ottanta fu accertato che nel Cimitero di Costermano erano sepolti anche militi che avevano fatto parte delle SS ed erano stati coinvolti in crimini di guerra perpetrati dall'esercito nazista anche in Italia. A seguito della discussione pubblica che ne scaturì, tra il 1992 e il 1993 furono cancellati dalle lastre del «libro d'onore» i nomi di tre ufficiali delle SS (Maggiore Christian Wirth, Capitano Franz Reichleitner e Sottotenente Gottfried Schwarz) di cui era provato il coinvolgimento in crimini di guerra e, successivamente, nel 2004, fu rimossa dalle lastre la definizione «libro d'onore», sostituita dalla iscrizione dalla con-

notazione più neutrale «libro dei nomi». Tale albo viene oggi custodito in un edificio separato, situato al centro del cimitero, non accessibile al pubblico.

Non si procedette tuttavia all'esumazione dei resti mortali dei membri delle SS sepolti a Costermano, per rispetto della quiete e della pace nel cimitero.

Ogni anno, nel mese di novembre, in concomitanza del «Giorno di Lutto per il Popolo Tedesco», presso il predetto Cimitero militare si svolge la cerimonia di commemorazione ai caduti con deposizione di una corona ai piedi del monumento di guerra italiano di Costermano, seguita da una cerimonia solenne presso il cimitero militare germanico, alla presenza di un rappresentante del Governo dello Stato tedesco (generalmente il Console di Germania dalla sede diplomatica di Milano o un suo sostituto) nonché da rappresentanti della vita pubblica del nostro Paese, e, contrariamente a quanto riportato nel testo dell'atto parlamentare, senza la partecipazione di alte autorità militari italiane.

Si segnala che in occasione della giornata di lutto nazionale del popolo tedesco, commemorata il 19 novembre 2006, è stato allestito dal VDK un centro di documentazione storica nell'ambito del quale sono stati affissi alcuni pannelli informativi che offrono una ricostruzione degli eventi del secondo conflitto mondiale. All'ingresso del cimitero militare tedesco è stata altresì apposta una nuova targa informativa che riporta, tra l'altro, uno specifico richiamo ai crimini di guerra e contro l'umanità. In tale occasione, nella sua allocuzione, il console tedesco a Milano, Axel Hartmann, ha commemorato «i sei milioni di ebrei uccisi per mano tedesca, tutti i popoli che hanno sofferto durante la guerra, soprattutto i milioni di morti dell'Unione Sovietica». Lo stesso console generale ha definito apertamente le stragi perpetrate a Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema ed in altri luoghi d'Italia, come «sinonimi del disprezzo del genere umano, di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità» e che il cimitero vuole essere «un luogo di coscienza e ricordo, ma anche di ammonimento in quanto ivi giacciono anche le salme di persone che attivamente furono coinvolte nei crimini di guerra e nei crimini contro l'umanità ad esempio nell'uccisione sistematica della popolazione ebrea, che furono dunque autori e non vittime».

Nel testo della sopracitata targa informativa viene quindi ora fatto riferimento a militi ivi sepolti che sono stati riconosciuti responsabili di gravi crimini. Si trascrive di seguito il testo in questione, la cui formulazione, nelle intenzioni tedesche, ha voluto tenere conto anche delle critiche rappresentate da alcuni ambienti della società civile italiana sul testo originariamente previsto:

«In questo cimitero riposano oltre 20.000 soldati ed altri morti a causa della guerra. Le loro tombe ricordano a chi vive le sofferenze della guerra. La loro morte è per noi un monito a salvaguardare la pace.

La Lega popolare tedesca per la cura delle tombe di guerra ha realizzato questa struttura fra il 1955 e il 1967 e tutela queste tombe agendo su incarico della Repubblica Federale di Germania.

Secondo il diritto internazionale vigente ed il relativo Accordo italo-tedesco sulle tombe di guerra queste tombe devono essere salvaguardate a titolo duraturo.

In questo cimitero, come si è potuto accertare dopo la sua costruzione, giacciono anche le salme di persone responsabili in posizioni di rilievo per crimini di guerra e crimini contro l'umanità come l'annientamento sistematico degli ebrei nella Polonia occupata. Non è inoltre possibile escludere che siano state qui sepolte anche persone coinvolte in Italia in crimini di guerra, come l'uccisione di civili innocenti. I loro crimini ci servano da perenne monito.».

I provvedimenti adottati evidenziano che la Germania distingue tra vittime e carnefici e che tale distinzione viene ricordata da anni dai Consoli Generali tedeschi a Milano e dagli Ambasciatori della Repubblica Federale a Roma, nelle loro allocuzioni in occasione della «giornata di lutto nazionale», riconoscendo le diverse colpe e responsabilità dei singoli, evitando così indistinte attestazioni d'onore a tutti i defunti inumati a Costermano.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

CRUCIANELLI

(15 febbraio 2007)

SCHIFANI, FERRARA, VIZZINI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

a seguito dell'atto di indirizzo del 21 maggio 2003, n. 8736, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha abrogato la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T, l'ENAC con nota del 13 aprile 2004 (prot. n. 979/DG) ha trasmesso ad Assaeroporti le nuove Linee guida per l'affidamento delle Concessioni per la gestione totale degli Aeroporti;

al punto 2 delle citate nuove Linee guida è previsto che «l'esame dei programmi (economico-finanziari) sarà condotto con priorità nei confronti di quelle società che, all'esito della positiva istruttoria, hanno già sottoscritto la convenzione di gestione totale secondo l'atto di indirizzo 141-T»;

GESAP S.p.A. – Società di gestione dello scalo di Palermo «Falcone e Borsellino», aveva sottoscritto tale Convenzione già nel 2001;

l'ENAC, con nota del 14 aprile 2004 (prot. n. 421063) ha comunicato a GESAP che «secondo quanto segnalato dal Ministero, non potrà essere dato ulteriore corso alla convenzione di affidamento (della Gestione totale firmata nel 2001)», dovendosi piuttosto procedere – secondo le nuove Linee guida – alla valutazione di un programma economico-finanziario di investimenti infrastrutturali ai fini della fissazione della durata definitiva della concessione;

il 30 maggio 2004, GESAP ottenne dall'ENAC il «Certificato di Aeroporto» per lo scalo di Palermo, con pieno riconoscimento della con-

formità dello scalo siciliano ai requisiti prescritti nel «Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti»;

GESAP, con successive note del 25 agosto 2004, 15 dicembre 2004, 20 gennaio 2005, e, da ultimo, del 18 febbraio 2005, ha trasmesso all'ENAC tutta la necessaria documentazione ai fini del completamento dell'istruttoria di affidamento in Concessione della gestione totale quarantennale;

il 1° marzo 2005 il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha deliberato l'affidamento in Concessione della gestione totale «di durata quarantennale per la gestione dell'Aeroporto di Palermo a conclusione dell'iter valutativo sul programma di sviluppo presentato dalla GESAP, dimostratosi coerente con la durata dell'affidamento richiesta e con l'analisi della capacità espressa dalla società in termini di organizzazione ed infrastrutture»;

GESAP, con nota del 7 luglio 2005 (prot. n. 115065), ha fatto richiesta all'ENAC ed al Ministero dei trasporti – Dipartimento della navigazione marittima ed aerea, di accesso a tutti i documenti inerenti l'avvenuta deliberazione, chiedendo, altresì, di conoscere i termini di conclusione del procedimento e la prevista stipula dell'atto convenzionale;

il Ministero dei trasporti – Dipartimento della navigazione marittima ed aerea con nota di riscontro dell'8 agosto 2005 (prot. n. 902463), ha precisato che a quella amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, compete esclusivamente la predisposizione del decreto interministeriale approvativo, ribadendo l'esclusiva competenza dell'ENAC nella fase di istruttoria del procedimento di affidamento in concessione della gestione totale, peraltro concluso per GESAP, come detto, il 1° marzo 2005;

l'ENAC, con nota di riscontro del 1° agosto 2005 (prot. n. 13099) ha trasmesso a GESAP il testo della Convenzione, riservandosi di comunicare la data fissata per la sottoscrizione della stessa;

GESAP, con nota del 9 novembre 2005 (prot. n. 119223) ha sollecitato l'ENAC e il Ministero dei trasporti a procedere con ogni dovuto adempimento, considerato che il perdurare della situazione di incertezza, aggravata dall'evolversi della normativa di riferimento, avrebbe potuto arrecare enormi danni economici, finanziari e patrimoniali alla società;

il Ministero dei trasporti – Dipartimento della navigazione marittima ed aerea, con nota di riscontro del 14 dicembre 2005 (prot. n. 903908), ha precisato come la procedura per l'affidamento in concessione fosse in corso di espletamento da parte dei due Ministeri in sede di concertazione ai fini dell'adozione del relativo decreto interministeriale, attendendo fra l'altro alcuni chiarimenti richiesti all'ENAC. Il citato Dipartimento precisava in conclusione che, ultimata la fase istruttoria di loro competenza, non appena stipulati Convenzione e contratto di programma, si sarebbe proceduto all'emanazione dei relativi decreti interministeriali;

GESAP, con nota del 19 dicembre 2005 (prot. n. 20592), ha sollecitato la sottoscrizione della convenzione con ENAC, dichiarandosi conte-

stualmente disponibile ad avviare la definizione del Contratto di programma;

il decreto di integrazione e modifica n. 151 del 15 marzo 2006 ha previsto che «l'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione (solo) di una convenzione fra il gestore e l'ENAC», mentre viene rinviata l'approvazione del Contratto di programma, che dovrà essere «stipulato entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione»;

il 16 maggio 2006 – e cioè dopo ben 14 mesi dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ENAC di affidamento in concessione della gestione totale quarantennale dell'aeroporto di Palermo – è stata sottoscritta la prevista Convenzione tra GESAP ed ENAC;

il Ministero dei Trasporti – Dipartimento della navigazione marittima ed aerea, con nota del 2 novembre 2006 (prot. n. 903667) inviata all'ENAC, ha fatto presente che, in linea con le nuove indicazioni pervenute dal Ministro dei trasporti con nota del 20 luglio 2006 (prot. n. 902565) e con quanto concordato a proposito dell'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Pisa alla SAT, rimaneva in attesa di acquisire un nuovo schema di Convenzione che superasse quello già sottoscritto il 16 maggio 2006;

il 17 novembre 2006 – e cioè dopo ben 20 mesi dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ENAC – è stato sottoscritto un nuovo testo di Convenzione tra GESAP ed ENAC, registrata il successivo 30 novembre 2006 (prot. n. 47);

considerato che:

a quasi due anni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ENAC di affidamento in concessione della gestione totale quarantennale dell'aeroporto di Palermo, nonostante GESAP abbia adempiuto a tutti i propri obblighi formali e sostanziali, compresa la sottoscrizione di due successivi testi di Convenzione (a maggio e a novembre 2006), non sono stati ancora emanati i previsti decreti interministeriali;

GESAP in questi due anni ha comunque proseguito la realizzazione del piano di investimenti 2005/2044 approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ENAC *ex* decreto ministeriale 521/1997;

GESAP ha fatto registrare nel 2006 un traffico di circa 4,3 milioni di passeggeri – in crescita di oltre l'11% rispetto all'anno precedente – che richiede l'immediata necessità di realizzare il previsto piano di investimenti infrastrutturali, nonché di anticipare alcuni interventi, proprio in funzione dell'incremento di traffico;

GESAP è stata sollecitata dalla Regione Siciliana – secondo quanto previsto dal punto 2.4.4 della delibera CIPE 14/2006 – a predisporre il piano pluriennale degli interventi infrastrutturali per l'attivazione delle risorse della delibera CIPE 3/2006 (Fondi aree sottosviluppate);

analogamente, la Regione Siciliana ha richiesto a GESAP di predisporre il piano degli interventi infrastrutturali a valere sull'agenda 2007/2013;

GESAP, nelle attuali condizioni di incertezza, non può neppure programmare alcuna scelta strategica – di *governance* o gestionale – di breve-medio periodo,

i soci di GESAP il 16 dicembre 2006 – coerentemente agli impegni assunti – hanno deliberato un aumento di capitale sociale di 5 milioni di euro;

il personale di GESAP – poco più di 300 addetti – oltre quelli della società controllata operativa nel settore della *handling* (oltre 100 addetti), mostrano segni di insofferenza e preoccupazione per la mancata formalizzazione della concessione quarantennale, aggravata dalla già preoccupante situazione occupazionale di quel territorio;

tenuto conto che:

si è in presenza di una palese difformità di trattamento tra le diverse società di gestione, considerato che alcune Gestioni totali sono state concesse addirittura *ope legis*: Roma (fino al 2044); Milano (fino al 2041); Venezia (fino al 2027); Bergamo (fino al 2042); Bari, Brindisi, Foggia e Taranto (fino al 2043); Firenze (fino al 2043);

la società di gestione dello scalo di Olbia ha ottenuto la concessione di gestione totale quarantennale con decreti interministeriali del 3 marzo 2006;

la società di gestione dello scalo di Bologna, ha ottenuto la concessione di gestione totale quarantennale con decreti interministeriali del 3 marzo 2006;

in particolare, appare gravemente discriminante nei riguardi di Palermo, l'atteggiamento riservato alla società di gestione dello scalo di Pisa che, nonostante la deliberazione dell'ENAC fosse successiva a quella di Palermo (23 marzo 2005) e la convenzione fosse stata sottoscritta nel successivo mese di ottobre, ha già ottenuto la concessione di gestione totale quarantennale con decreti interministeriali del 7 e 16 dicembre 2006;

in passato sono stati adottati provvedimenti di concessione anche d'urgenza come nel caso del sistema degli aeroporti pugliesi, allorché la Regione Puglia – con proprio disegno di legge del gennaio 2003 – intese affidare direttamente alla SEAP la concessione quarantennale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;

per la Sicilia, stante la sua insularità e perifericità rispetto all'Europa, il trasporto aereo riveste una grande valenza strategica quale via di collegamento con l'Italia continentale e il resto d'Europa, sia per le persone che per le merci;

nel 2006 sono transitati dai due principali aeroporti siciliani di Palermo e Catania circa 10 milioni di passeggeri, con collegamenti che raggiungono ormai tutta Europa e gli Stati Uniti;

la Sicilia è una Regione autonoma a statuto speciale con proprie competenze in materia;

coerentemente con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ENAC del 1° marzo 2005 che ha concluso positivamente la complessa istruttoria per l'affidamento a GESAP della concessione di gestione totale quarantennale dello scalo di Palermo,

si chiede di sapere se, vista la convenzione sottoscritta tra ENAC e GESAP del 30 novembre 2006, il Ministro in indirizzo ritenga che sussistano le condizioni per un analogo trattamento non discriminatorio per l'aeroporto di Palermo, pervenendo urgentemente alla firma dei decreti interministeriali.

(4-01367)

(15 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Prima di riferire nel merito dell'affidamento in concessione della gestione dell'aeroporto di Palermo, occorre sottolineare l'aspetto afferente alle ripercussioni determinate dall'Atto di indirizzo del 2003, che ha disposto l'abrogazione della direttiva n. 141/T del 2000, relativa alla facoltà di procedere ad affidamenti provvisori delle gestioni totali aeroportuali, nelle more del completamento dell'esame del piano degli investimenti presentati dalle società richiedenti.

Ciò ha comportato, infatti, l'impossibilità di completare le procedure per la stipula delle convenzioni di durata triennale, predisposte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, ENAC, in applicazione delle disposizioni di cui alla predetta direttiva, per l'affidamento in gestione totale degli scali aeroportuali per i quali era stato attivato il procedimento, tra cui Palermo Punta Raisi.

Ciò premesso, per ottemperare alla procedura per l'affidamento in concessione dello scalo siciliano, l'ENAC ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20/2005, unitamente agli schemi di convenzione e di contratto di programma, per l'affidamento in concessione alla GESAP S.p.A. della gestione totale, per una durata quarantennale, ai fini della predisposizione del decreto interministeriale ai sensi del regolamento n. 521/1997.

Trattandosi, come detto, di decreto interministeriale sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, si è provveduto, sin dall'inizio, a coinvolgere nell'istruttoria anche il dicastero finanziario, per l'acquisizione del relativo parere.

In tale sede, l'esame ha evidenziato alcune criticità che sono state oggetto di approfondimenti e che hanno reso la relativa istruttoria notevolmente complessa.

In particolare, l'ENAC, pur valutando positivamente la situazione finanziaria della società di gestione, ha rilevato che, nell'anno 2003, l'esercizio si è chiuso con una perdita di 624.940 euro, evidenziando, tra l'altro, che il raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal piano avrebbe comportato un forte impegno da parte della GESAP.

Un ulteriore approfondimento ha riguardato i costi operativi sostenuti per oneri concernenti le attività promozionali relative all'istituzione ed al sostegno di linee aeree, anche alla luce delle decisioni assunte dalla Commissione europea sul «caso Charleroi» e delle linee guida sugli aiuti di Stato alle compagnie aeree che partono da aeroporti regionali. La questione risulta attualmente all'esame della Commissione europea.

Particolare rilievo ha assunto, nel corso dell'istruttoria, la problematica attinente alla partecipazione acquisita dalla GESAP nell'Airgest S.p.A. che ha reso necessario ulteriori approfondimenti.

A tale riguardo, nel mese di aprile 2006 l'ENAC ha – testualmente – fatto presente che «la GESAP ha comunicato l'intendimento espresso dal Consiglio di Amministrazione di non aderire all'aumento di capitale sociale deliberato dall'AIRGEST. Conseguentemente l'eventuale opzione da parte di altri soci delle azioni non sottoscritte dalla società GESAP, potrà comportare un'ulteriore svalutazione della partecipazione in AIRGEST con inevitabili ripercussioni negative sul conto economico ma contenuti riflessi sullo stato patrimoniale, tenuto conto delle garanzie risultanti dall'entità del patrimonio netto».

Successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze, esprimendo il proprio parere, ha rappresentato la necessità che la convenzione in oggetto venisse accompagnata da una apposita relazione relativa alla fonte dei cospicui finanziamenti pubblici per la realizzazione del piano degli investimenti (circa 40 milioni di euro), corredata dal piano economico-finanziario.

Lo stesso Dicastero – preso atto delle considerazioni svolte dal Presidente del Collegio sindacale, in base alle quali la situazione finanziaria dell'Airgest S.p.A. non aveva sensibili ripercussioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della GESAP – ha segnalato, tuttavia, che «nel 2005 la società ha conseguito una perdita di 3.227.692 euro, con un risultato operativo negativo di 2.902.379 euro; il patrimonio netto ammonta, dopo l'imputazione della perdita, a 16.159.630 euro».

Il Ministero dei trasporti ha, pertanto, interessato l'ENAC al fine di acquisire la documentazione richiesta nonché le valutazioni del medesimo Ente sulla segnalazione circa la situazione finanziaria della GESAP.

Nel contempo, è stato emanato dal Governo l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 12 dicembre 2006, che inserisce, tra le azioni programmatiche, la «previsione di durate differenziate per le concessioni, anche a seconda della tipologia di aeroporto e dei piani di investimenti presentati dalle società di gestione».

Ciò ha portato alla predisposizione di un disegno di legge per la riforma del settore, che, come è noto, a breve inizierà l'*iter* parlamentare.

Quindi, l'ENAC è stato invitato a riesaminare la durata della concessione delle gestioni totali per tutti gli aeroporti per i quali è ancora in corso il procedimento di affidamento, compreso anche quello di Palermo, poiché risultano decaduti i presupposti contenuti nell'Atto di indirizzo del 2003 che citato all'inizio dell'intervento.

Allo stato attuale, a seguito della conclusione della fase istruttoria, il Ministero dei trasporti sta completando l'*iter* di perfezionamento del de-



creto interministeriale di affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione totale dello scalo di Palermo Punta Raisi.

*Il Ministro dei trasporti*

BIANCHI

(15 febbraio 2007)

SODANO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'attuale Governo ha dato il suo assenso alla costruzione di una nuova base militare a Vicenza, contravvenendo all'intesa costitutiva del programma politico di maggioranza in direzione di una riduzione delle servitù militari presenti sul territorio italiano, nonché alla volontà delle rappresentanze locali;

l'insediamento dovrebbe essere di uso esclusivo dei militari americani della base di Vicenza;

stando al progetto, la nuova base americana di Vicenza verrebbe costruita nell'area dell'aeroporto in dismissione «Dal Molin», a soli 1.300 metri di distanza da Piazza dei Signori e dalla Basilica Palladiana, nel centro della città, che l'Unesco ha stabilito essere patrimonio comune dell'umanità;

i movimenti ambientalisti e le associazioni presenti sul territorio hanno sollevato l'allarme circa i danni paesaggistici e le violazioni delle norme in materia di patrimonio storico e tutela del paesaggio,

si chiede di sapere quali interventi si intendano adottare per impedire che un insediamento ad uso militare venga a danneggiare un immenso patrimonio storico, artistico e culturale, riconosciuto tale anche a livello mondiale.

(4-01133)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione con la quale si chiede di sapere quali interventi si intendono adottare per impedire che l'insediamento «Dal Molin» di Vicenza, nell'area dell'aeroporto omonimo in fase di dismissione da destinare a Base Militare USA, venga a danneggiare un immenso patrimonio storico, artistico e culturale, riconosciuto tale anche a livello mondiale, si fa presente quanto segue.

Fatte salve le specifiche competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto riguarda questo dicastero la competente Direzione Generale segnala che, in ottemperanza al quadro normativo attualmente vigente, l'opera rientra nell'ambito applicativo del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, contenente lo specifico «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» devoluta alla competenza regionale.

Il progetto esaminato, che investe una zona di 55 ettari, è quindi ri-comprendibile tra quelli classificati nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, che alla lettera *b*) prevede i «progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari».

La Direzione, pertanto, riferisce che il progetto dell'opera in questione (ampliamento della Base Militare «Dal Molin» in Vicenza) dovrebbe essere sottoposto alla normale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, non potendo farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, quali «opere destinate alla difesa nazionale», in recepimento dell'art. 1, comma 4, della Direttiva n. 337/85/CE, stante l'evidente carattere extra-nazionale dell'opera. Né d'altra parte può rientrare nell'eccezione prevista dall'art. 2, comma 10, lettera *s*), in quanto difetta il requisito giuridico del co-finanziamento «con fondi comuni della NATO e da utenti alleati».

I servizi della Direzione Generale competente, inoltre, hanno evidenziato come l'area interessata dall'intervento di ampliamento interferisca con il reticolo idrologico del «Bosco di Dueville e risorgive limitrofe», che è stato designato quale «Sito di Importanza Comunitaria» IT3220040 e come la medesima area sia ubicata in adiacenza dal «Bosco di Dueville», che è stato individuato come Zona di Protezione Speciale IT3220013.

Ne consegue che è necessario sottoporre il progetto in questione anche alla Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 6 della Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat), la quale non contempla possibilità di deroghe all'applicazione del suo regime, al fine di verificare se l'intervento progettato possa sortire effetti diretti ed indiretti pregiudizievoli sull'*habitat*, secondo i criteri individuati nel sito Natura 2000 ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e del decreto del Presidente della Repubblica 120/03 recanti il recepimento a livello nazionale della menzionata normativa comunitaria.

Ciò posto, si assicura che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà a vigilare sulle competenti autorità affinché vengano portate a conclusione le procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, anche al fine di evitare l'instaurazione di un contenzioso comunitario che certamente verrebbe avviato in mancanza delle due suddette valutazioni.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PECORARO SCANIO

(13 febbraio 2007)

---



